



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale Irpef

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 07.03.2007

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.41 del 16.07.2013,
n.56 del 29.09.2014 e n.90 del 30.12.2019



Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successive modifiche e integrazioni, istituita dal Comune di Fucecchio con deliberazione di C. C. numero 12 del 26/02/1999.

Articolo 2 – Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Fucecchio alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef è stabilita nella misura dello 0,80% (zerovirgolaottantapercento).

Tale aliquota si intende confermata anche per gli anni successivi se non modificata nei termini e con le modalità di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

Articolo 4 – Determinazione dell'addizionale dovuta

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/98, l'addizionale Irpef è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta e del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a norma dell'art. 10, comma 3 bis, del Dpr 917/86, l'aliquota di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi.

Articolo 5 – Esenzione

Sono esenti dall'addizionale i contribuenti il cui reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come definito all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, non supera l'importo di Euro 14.000,00 (quattordicimila).

Articolo 6 – Pubblicazione ed efficacia

La deliberazione di approvazione del presente regolamento deve essere pubblicata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio del 2020 e sostituisce il precedente.

Articolo 7 – Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 360/98 e quelle di legge vigenti.